Conseglio Regionale della Paglia Commissione Sicurexxa Sociale

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge concernente le funzioni Amministrative in materia di igiene e sanità veterina ria torna all'esame di questa Assemblea perché rinviata dal Governo nazionale con una serie di rilievi, alcuni di natura. formale, altri riguardanti l'adeguamento alla legislazione nazionale.

In particolare, il Governo ha rilevato che la figura del veterinario coordinatore prevista dagli artt. n. 10, 12, 13 e 16, é in contrasto con l'art. 8 del DPR 76I/79 che prevede la figura del coordinatore connessa con la direzione sanitaria dell'U.S.L..

La Commissione ha, pertanto, provveduto a variare la dizione con veterinario dirigente del servizio.

Altro rilievo riguarda l'art. 20 che detta norme transitorie per il personale demandando alla Giunta Consiglio Regionale della Puglia Commissione Sicurexxa Sociale

la determinazione degli organici provvisori del servizio veterinario regionale.

Il Governo ha eccepito che per tele funzione occorre di norma una legge regionale.

Pertanto la Commissione ha rite nuto di proporre che la Giunta assegni al servizio il personale necessario al suo funzionamento con la facoltà di avvalersi del personale del le UU.SS.LL. per le attività istruttorie tecniche previste dalla presente legge.

Per quanto riguarda l'attività libero-professionale, si é provveduto ad eliminare l'intero articolo demandando la disciplina della materia ad apposita legge regionale.

Altre osservazioni riguardano la formulazione degli artt. 1 e 3 e riguardano aspetti formali che la Commissione ha provveduto ad adeguare così come richiesto.

Consiglio Regionale della Suglia

Sono state, inoltre, apportate

alcune modifiche agli artt. 2 e 5, sopprimendo alcuni riferimenti che avrebbero ingenerato dubbi sulla esatta interpretazione della norma.

Signor Presidente, Signori

Consiglieri, le modifiche apportate alla legge regionale hanno ottenu to il parere favorevole anche della III Commissione e, pertanto, si confida nell'approvazione di questa Assemblea.

Il Relatore

(Avv. Franco Borgia)

Testo licenziato dalla 6° Commissione

Riesame disegno di legge:

"ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA

VETERINARIA - RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI NELL'AMBITO REGIONALE"

c.

DISEGNO DI LEGGE

ATTELHUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERIBANIA-PROBEHO CELL CERVICIO DE DEL PRIME DE LA PRIME DE L'ENTRE DE L'ENTRE L'ENTRE L'ENTRE DE L'ENTRE DE L'ENTRE LE L'ENTRE DE L'ENTRE

CAPO 1°

ATTIBUZIONI DELLE FUNZIONI JE MATERIA DI IGIERE E SANITA! PUBBLICA VETERBIRARIA E DI POLIZI. VETERBIRARIA. ATTIBUZIONI ALLE URITA! SANITARIE LOCALI, AU COMURE, AL SIRDACO, ALLA REGIORE

Art. 1 - Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria

le esercitano mediante il servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali, samente riservate allo Stato e alla Regione, sono attribuite ai Comuni che di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, non espresferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria Ai sensi dell'art, 13 della legge 23.12.1978, n. 833, le funzioni in materia

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infesti-

ve degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

- 2) le indagini epizootologiche su base locale e la tutela igienico sanitario degli allevamenti;
- 3) l'educazione sanitaria in materia di igiene e manità pubblica veterinaria;
- 4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- 5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;
- 6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali nonche sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente

- b) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
- 9) la tutela igionico-sunitaria dei mangimi per l'alimentazione zooteonica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sull'utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
- 10) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutgalizzazione sessuale degli unimali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
- 11) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;
- 12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle mulattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
- la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
- 14) l'impezione, la vigiranza ed il controllo veterinario delle carni, del latte, delle upora, dei prodotti ittici e del micle e rimpettivi derivati nelle fast di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione.

Alle funzioni di cui al comma precedente si aggiungono le funzioni indicate nell'art. 7, lett. b), della legge 23.12.1978, n. 833, delegate dullo Stato alla Regione e che vengono sub-delegate ai Comuni, nonche ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Sono, altresì, delegate ai Comuny, che le esercitano avvalendosi del servizio veterinario della competente dnità Sunituria Locale, le funzioni regionali previate dall'art. 66, purto d), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 riguardanti la attività veterinaria per il miglioramento e incremento zuotecnico, il servizio diagnostico delle maluttie trasmissibili degli animali e l'assistenza zociatrica di cui all'ultimo comma del D.P.R. 14.11972, n. 4.

14) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

uguale

Sono, altresì delegate ai Comuni, che le esercitano avvalendosi del servizio veterinario della competente Unità Sanitaria locale, le funzioni regionali previste dall'Art.66, punto d), del D.P.R. 24.7.77, d.616 riguardanti l'attività veterinaria per il miglio-ramento e incremento zootecnico, il servizio diagniostico delle malattie trusmissibili degli animali e l'assistenza zooiatrica di cui all'ultimo comma dell'art.I del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4-

theme out I

In particulare tali funzioni comprendono:

- l'attuazione dei programmi, obbligatori e quelli richiesti dagli interes-Stato e dalla Regione; infestive di interesse antropo-zuonosico e zoo-sanitario finanziati dallo sati, di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie infettive ed
- il coordinamento nell'attuazione dei programmi per la prevenzione e cura gli animali; della ipofertilità e della sterilità e per la fecondazione artificiale de-
- il coordinamento nella attuazione dei programmi rivolti al miglioramento - l'assistenza zooiatrica, compresa quella gratuita agli aventi diritto da delle altre produzioni zootecniche; igienico-sanitario ai fini dell'incremento della produzione del latte e
- l'assistenza per l'igiene zootecnica.

realizzarsi anche mediante convenzioni con veterinari liberi professioni-

Ç,

Art. 2 - Attribuzioni del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e relative funzioni amministrative.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833, il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia nel territorio del Comune. In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, il Sindaco adotta, quafe Autoritaria Sanitaria Locale, i provvedimenti nutorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al Veterinario Provinciale, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi dell'art. 3, punto 3, del D.P.R. 26.3.1980, n. 327.

Per i relativi atti il Sindaco si avvale del servizio veterinario della unità Samitaria Locale di cui il Comune fa parte, secondo le procedure previste dall'art. 26 della legge regionale 26.5.1980, n. 51 e dai relativi regolamenti il cui schema carà approvsto dal Consiglio regionale. In attesa dell'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma rimangono efficaci in quanto applicabili, i regolamenti comunali e consortili di cui all'art. 31 del DPR 10/6/55 n. 854, nonchè quello speciale relativo ai maccili pubblici e privati di cui all'art. 8 del R.D. 20/12/28

Il Iº comma è così sostituito.

Ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/78,n.833,il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia nel territorio del Comune.In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria,il Sindaco adotta,quale veterinaria ganitaria locale,i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi,ivi compresi quelli già demandati al Veterinario Provinciale,non riservati allo Stato e alla Regione,e quelli demandati al Comune ai sensi della p. p. R. 26 marzo 1980 n.327.-

,

Nelle materie di cui al precedente art. 1, la Regione escroita le funzioni ad essa espressamente riservate dalla legge avvalendosi eventualmente anche dei servizi veterinari delle USL ed in particolare:

- a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare ed assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- b) per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali e quelli centrali e periferici del Ministero della Sanità, istituiti con il DPR 31.7.1980, n. 614;
- c) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;
- d) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del consiglio della Comunità Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con il D.P.R. 30.12.1965, n. 1701, e con la legge 29.11.1971, n.1073. Coordina e verifica, altresl l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che repola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti ed avanzi animali.
- e) prediapone i piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
- f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2.5.1977, n. 192;

(ט

sostituire: D.P.R. 30/12/1965 n.1701 con:il D.P.R. 30 aprile 1976 n.397.

- g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria la legge 14.7.1965, n. 963; competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 del-
- h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie e zootecniche nel quadro della programmuzione regionale sanitaria ed economica;
- i) provvede alla istituzione e organizzazione di corsi di appiornamento e di specializzazione per veterinari nonchè di corsi di formazione protuiti ed organizzati di intesa con le stesse UU.SS.LL.; e della Basilicata e delle associazioni di categoria. I corsi formatigli istituti universitari dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia vi riguardanti il personale della Unità Sanitarie Locali saranno istifessionale per il personale para-veterinario, con la collaborazione de-
- l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie lo stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo degli animali e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza del-

n. 833. ze contingibili ed urgenti ui sensi dell'urt. 32 della legge 23/12/1978, Al Presidente della Giunta regionale compete la emanazione di ordinan-

r,

Art. 5 - Attribuzioni della Giunta regionale

Sono di competenza della Giunta regionale:

- il controllo sulle materie delegate e sub-delegate di cui al precedente articolo 1;
- i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario "ad acta", nei cusi di inadempienza dei Sindaci;
- L'esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dall'art. 3, punto 2), del D.P.R. 26/3/1980, n. 327.

Il punto 3 è così sostituito :

- 3) L'esercizio delle funzioni di compettenza regionale prescritte dal D.P.R. 26 marzo 1980 n.327.
- E' aggiunto il seguente comma:

Le funzioni di cui al precedente comma, punto 3), vengono esercitate attraverso il servizio veterinario regionale previsto dal successivo art.6-

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

Art. 6 - Servizio veterinario regionale

Al predetto Servizio e alle suo articolazioni provinciali sono preposti funzionari veterinari del ruolo regionale, appartenenti al più alto livello funzionale, nominati dalle Giunta regionale in conformità delle norme vigonti. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli Il suddetto Servizio provvede in particolare a : articolazione per Ufficio in ciascun Capoluogo di Provincia. Es si hanno autonomia tecnica e dipendono funzionalmente dalla Pre idenza della Giunta regionale. ,4 e 5 è istituito un Servizio Veterinario della Regione, con

coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali;

- coordinamento tecnico-funzionale dei piani nazionali e regionali di proficiale di competenza; lassi e di risanamento degli allevamenti nell'ambito del territorio provin-
- tenuta dello schedario generale degli allevamenti per ogni firovincia, isti-- distribuzione gratuita tramite le U.S.L. dei prodotti biologici (sieri, gione per le attività di cui al punto precedente; vaccini, allergeni, etc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Re-
- tenuta del registro ufficiale delle malattic infettive e diffusive del bestiame denunziate ai sensi del D.P.R. 8/2/1954, n. 320; tuito per le zooprofilassi obbligatorie;
- Tenuta del registro ufficiale riportante i numeri assegnati ai veterinari lazione alle funzioni regionali di cui all'art. 3, punto 2, del L.P.R. e 8 del D.P.R. 10/8/1972, n. 967 ed ogni altro analogo adempimento in rene delle carni di volatili e conigli allevati, ai sensi degli articoli 7 ispettori addetti ai macelli ed si laboratori di sezionamento e preparazio-26/3/1980, n. 327;

necessari collegamenti tecnico-funzionali con i servizi dell'Agricoltura della Puglia e della Basilicata nonchè i rapporti con le organizzazioni della Regione e con le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico la Sanità e all'Agricoltura. territoriali degli allevatori, secondo le direttive degli Assessorati al-

2

· genza wi sensi dell'urt. 32, 3° commu, della lagge 23/12/1978, п. 833, поп-11 Ferreizio di cui sopra informerà tempestivamente il Presidente della Giunal fine di mipliorare la funzionalità dei servizi veterinari delle stesse. ze prescritte dullu legge in materia di igiene e sanità pubblica veterinal'emmitati di pertione delle U.S.L. potanno avvalensi dei predetti uffici [chè i umsi di inudempienza dell'auturità sanitaria lucale per le ordinanta Regionale di ogni circostonza che possa comportare provvedimenti di ur-

Nel quadro dello scambio di informazioni fra stato e regione, i dirigenti D.P.R., riguardanti il territorio regionale. ni inviate al Ministerro della Sanità, ai sensi dell'art. 7 dello stesso n. 614, trasmotterunno con tempestività anche alla Regione le informaziodegli uffici veterinari statali di cui all'art. 4 del D.P.R. 31/7/1980,

nei quali ne è prevista la partecipazione. "veterinario provinciale" in tutte le commissioni e comitati provinciali Il responsabile dell'ufficio veterinario provinciale sostituisce il già

soppresso

uguale

soppresso

uguale

Art. 7 - Bonificu e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico

In attess della legge regionale sulla disciplina unitaria dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti e degli interventi per il miglio ramento dello stato di salute e di produttività degli animali, a finanziamento state e regionale, le relative attività sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per quanto attiene, in particolare, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e da<u>l</u>
la brucellosi, disciplinata dulla legge 9/6/1964, n. 615 e successive modifiche e
dai relativi decreti ministeriali di attuszione, la commissione provinciale,previ
sta dall'art.3 della legge 23/1/1968, n. 33, vi provvede d'intess con i servizi
veterinari delle UU.SS.LL.

Art. 6 - Ambiti territoriali del servizio veterinario delle UU.SS.LL.

Il servizio veterinario è organizzato, di norma, nell'ambito di ciascuna U.S.L., come previsto dalla L.R. n. 51 del 26/5/1980.

Al fine di garantire le esigenze di funzionalità operativa e di omogeneità/uni formità delle prestazioni anche specialistiche in tutti i Comuni, il servizio verterinario può essere organizzato nell'ambito di più Unità sanitarie locali, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23/12/1978, n. 833, e delle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale.

L'accorpamento territoriale di più Unità sanitarie locali per il servizio veterinario è d'obbligo quando questa fanno parte di uno stesso Comune.

Quando il servizio veterinario non risulti validamente articolato nelle due aree funzionali di cui al successivo art. 9, che abbiano, ciascuna, una consistenza buse ridotta di veterinari operatori, le U.S.L., in coerenza con le indicazioni e prescrizione del P.S.R., istituiscono il servizio veterinario nell'ambito di
più U.S.L.. E' esclusa, in ogni modo, la possibilità dell'inserimento di un'area
del servizio veterinario in altri servizi sanitari dell'Unità sanitaris locale.

L'attività del servizio veterinario di primo livello e di pronto intervento vie ne esercitata normalmente nei distretti veterinari istituiti secondo le norme di cui all'art. 30 della L.R. n. 51 del 26/5/1980, tenuti presenti i parametri elencati nel sopracitato art. 16 della legge 23/12/1978, n. 833.

Art. 9 - Organizzazione del servizio veterinario

- Il servizio veterinario della Unità sunitarie locali è articolato nelle due aree funzionali in conformità alle funzioni ad esso attribuite dai precedenti artt. 1 e 2, di seguito indicate:
- 1) Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali all'in terno di questa area è garantita la istituzione di un servizio per l'esercizio delle funzioni relative alla sanità animale e assistenza zooiatrica, con particolare riferimento a quelle previste dal penultimo e ultimo comma del precedente art. 1.
- Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.
- Il regolamento dell'Unità sanitaria locale stabilisce, tra l'altro, le norme atte a garantire l'autonomia delle attività di ciascuna area funzionale, l'esercizio del loro coordinamento e la disciplina dei servizi di cui al successivo art. 11.

Art. 10 - Attività impettiva, di vigilanza e controllo in materia di profilassi e polizia velerinaria e di igiene degli alimenti di origine animale.

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo relativa alla competenza di ciancuna delle due arce funzionali di cui al precedente art. 9, è diretta dal r_1 spettivo veterinario responsabile, che si avvale di personale qualificato alle sue dipendenze appositamente incaricato dal Comitato di Gestione della U.S.L.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente allo esercizio delle relative funzioni, al personale incaricato delle suddette funzioni i è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensai dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale secondo le procedure vigenti in mate prelativi nominativi sono comunicati dal Presidente del Comitato di Gestione ai Sindaci del territorio ed alla Regione.

Il coordinatore del servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.

٥

"Ilveterinario dirigente del servizio impartisce le necessarie diretti ve per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.

1.

- Il personale del servizio veterinario, in relazione ai compiti delle due
- urce funzionali di cui al precedente art. 9, è costituito da:

 a) veterinari esperti in materia di profilassi e di polizia veterinaria,
 condiuvati da vigili veterinari;
- C veterinari esperti nelle cliniche veterinarie e nella igiene zootecnica, cosdiuvati da infermieri veterinari e da personale ausiliario addestrato per le mansioni zootecniche;
- b) veterinari esperti in materia di igiene degli alimenti di origine anima: le, coadiuvati da vigilì veterinari e dal personale ausiliario per le incombenze sanitarie dei macelli di cui all'art. 6, comma 8, della legge 29/11/1971 n. 1073;
- Il personale veterinario si distingue nelle seguenti qualifiche funzionali: - veterinario dirigente;
- veterinario coadiutore;
- veterinario collaboratore.

Date le esigenze di specializzazione ai veterinari dirigente e coadiutori, non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle dell'area funzionale di appartenenza. Solo ai veterinari collaboratori potranno essere assegnate, all'occorrenza, mansioni delle due aree funzionali.

L'organico del personule viene definito in base alle indicazioni del piano sanitario regionale ed alle esigenze delle attività connesse alla sanità animale e assistenza zociatrica.

Art. 12 - Veterinario coordinatore del servizio

La funzione del veterinario coordinatore del servizio è affidata dal Comitato di Gestione ad uno dei veterinari dirigorti delle due aree funzionali, tenuti presenti i requisiti richiesti dagli articoli 15 e 47 della legge 23/12/1978, n. 833.

Il veterinario cuordinatore del servizio fu parte della direzione sanitaria della U.S.L. e provvede agli affari generali di competenza, assicurando, in particolare, i rapporti funzionali fra le due arec.

Art.12 - Veterinario dirigente del servizio

La funzione del veterinario dirigente del servizio è affidata dal Comitato di Gestione ad uno dei veterinari responsabili della due aree funzionali, tenuti presenti i requisiti richiesti dagli articoli 15 e 47 della legge 23/12/78,n.833.

Il veterinario dirigente del servizio fa parte della direzione sanitaria della U.S.L.e provvede agli affari generali di competenza, assicurando, in particolare, i rapporti funzionali fra le due aree.

sulti esperto o specialista melle specifiche materie, come indicato alle posto un veterinario con la qualifica di dirigente che, proferibilmente, ri-A ciascona delle due aree funzionali di cui al precedente articolo 9 è prelettere a) e b) del precedente art. 11.

svolgimento dei piani di lavoro. Il responsabile dell'area funzionale dirige la relativa attività, riferi-8 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761. cui devono essere trattati gli affari di sua competenza, ai sensi dell'art dinatore partecipa di diritto alla direzione sanitaria tutte le volte in Il responsabile dell'area funzionale che non riveste la qualifica di coorsce periodicamente al coordinatore del servizio e formula proposte per lo

a

uguale

mula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro. vità, riferisce periodicamente al dirigente del servizio e for-Il responsabile dell'area funzionale dirige la relativa atti-

direzione sanitaria tutte le volte in cui devono essere trattati gli affari di sua competenza, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. fica di dirigente del servizio partecipa di diritto ai lavori della 20/I2/I979,n.76I. Il responsabile dell'area funzionale che non riveste la quali-

•)

Art. 14 - Compiti e funzioni dei veterinari coadiutori

Presso ciascuna area funzionale è assegnato, di norma, almeno un veterinario con la qualifica di coadiutore.

l veterinari coadiutori hanno la responsabilità del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attività ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario. Nell'ambito distrettuale o interdistrettuale essi coordinano tutte le prestazioni di primo livello delle rispettive aree.

11 Comitato di gestione attribuisce, con apposito incarico, a veterinar: coadiu

a) la responsabilità sanitaria dei macelli pubblici e privati, dei macelli avi-cuni coli e dei laboratori di sezionamento delle carmi;

b) la responsațilità sanitaria dei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici.

Per le suddette attività hanno titolo di preferenza i veterinari coadiutori con il titolo della specializzazione in igiene degli alimenti di origine animale.

l veterinari collaboratori assicurano, nell'ambito delle rispettive aree funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base a livello distrettuale o interdistrettuale con l'assistenza del personale ausiliario addetto.

Art. 16 - Convenzioni veterinarie

Limitatamente all'attività di sanità animè e di assistenza zoniatrica di cui alla 1º arca funzionale, le Unità Sanitarie Locali - nel caso in cui non possano provvedervi compiutamente con il proprio servizio, stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'Albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23/12/1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal veterinario coordinatore del servizio, di intesa con il veterinario responsabile dell'arca interessata.

uguale

uguale

L'attività dei vetrinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal veterinario dirigente del servizio, di intesa con il veterinario responsabile dell'area interessata.

۵

Art. 17 - Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati

Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di igiene-sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle U.S.L. sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla Giuntu Hegionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Alla istituzione dei Servizi multizonali e alla definizione dei relativi ambiti territoriali, provvederà il Piano Sanitario regionale.

In attess dell'entrata in funzione dei servizi multizonali di cui sopra, le relative attività sono assicurate dai servizi veterinari delle UU.SS.LL., le quali provvederanno a fornire i mezzi ed il personale necessario, stabilendo, all'occorrenza, intese o altre forme di collaborazione con altre UV.SS.LL. per l'utilizzazione di servizi o di strutture di comune interesso.

Art. 19 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Busilicata

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regione e delle Unità sanitarie locali.

Detto Istituto conserva la propria natura giuridica di Ente sanitario di diritto pubblico in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione.

L'Istituto Zooprofilettico Sperimentale, con le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la proprie collaborazione ai settori veterinari delle unità sani_tarie locali, ui scrvizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavo ro delle Unità sanitarie locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonchè per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei magnati per la zootecnia.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell'istituto stesso e non pasono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unità Sanitarie locali.

ART.20 - Norme transitorie per il personale

degli organici provvisori del proprio servizio veterinario. le Commissioni consiliari competenti, provvede alla determinazione La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite

sull'ordinamento degli uffici regionali. sti nella presente legge e la relativa utilizzazione del personale trovono applicazione fino all'entrata in vigore della legge Le norma riguardanti l'organizzazione dei servizi previ-

Approvato con votazione palese all'unarimitàl

ART.20 - Norme transitorie per il personale

(il primo comma è così sostituito)

zioni regionali previste dalla presente legge. tività istruttoria tecnica ai fini dell'esercizio delle fun vizi veterinari delle UU.SS.LL.per lo svolgimento zionamento, ferma restando la facoltà di avvalersi dei sernale del ruolo veterinario regionale necessario al suo funprovvisoriamente al proprio servizio veterinario il persosull'ordinamento degli Uffici, la Giunta regionale assegna Fino all'entrata in vigore della Legge regionale

Il personale voterinario, dipendente da le UU.SS.LL., può escreitare attività libero-professionale, ai sonsi dell'art. 36 del D.P.R. numero 761/79 al di fuori dei Servizi e delle strutture e delle funzioni della U.S.L. di appartenenza, nei limati fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Detro personale può svolgere attività consultiva e tecnica, richiesta da terzi alla U.S.L., oltre il normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Con apposito norme regolamentari l'Assemblea della U.S.L. disciplinerà.

Con apposito norme regolamentari l'Assemblea della U.S.L. disciplinerà, in caso di comprovetà hocessità, le modalità di prestazioni libero-profegsionali relative alla attuazione dei piani di profilassi e risanamento degli allevamenti al di fuori dei limiti previsti dai commi precedenti.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

ART.21 Esercizio della libera professione veterinaria del personale dipendente dalle UU.SS.LL.

(l'intero articolo è così sostituito)

Con successiva legge regionale saranno disciplinate le modalità
ed i limiti per l'esercizio dell'attività libero-professionale
del personale veterinario dipendente dalle UU.SS.LL.ai sensi dell'art 36 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n.76I.